

# **CAMERA DEI DEPUTATI** N. 3156-B

## **PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE**

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE,  
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 9 giugno 2021 (v. stampati Senato n. 83, 212, 938, 1203, 1532, 1627, 1632 e 2160)*

**APPROVATA, IN PRIMA DELIBERAZIONE,  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

*il 12 ottobre 2021*

**APPROVATA, IN SECONDA DELIBERAZIONE, CON LA MAGGIO-  
RANZA DEI DUE TERZI DEI SUOI COMPONENTI, DAL SENATO  
DELLA REPUBBLICA**

*il 3 novembre 2021*

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**DE PETRIS, NUGNES; DE PETRIS, CIRINNÀ, GIAMMANCO, NUGNES;  
COLLINA, MARCUCCI, FERRARI, FERRAZZI; PERILLI; GALLONE;  
L'ABBATE; BONINO; CALDEROLI, AUGUSSORI, GRASSI, PIROVANO,  
RICCARDI**

---

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione  
in materia di tutela dell'ambiente

---

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 5 novembre 2021*

---

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

TESTO APPROVATO, IN SECONDA DELIBERAZIONE,  
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

1. All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali ».

## Art. 2.

1. All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al secondo comma, dopo la parola: « danno » sono inserite le seguenti: « alla salute, all'ambiente, »;

*b)* al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e ambientali ».

## Art. 3.

1. La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all'articolo 9 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.

